



ORDINANZA n° 11 del 09/04/2021

Oggetto: Applicazione di misure di prevenzione rischio incendi boschivi. Anno 2021

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Toscana, presa in carico da questo Ente in data 15/03/2021 con prot.8536, con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali ad adottare atti relativamente alla prevenzione degli incendi boschivi;

VISTE le precedenti ordinanze in materia, che si intendono richiamate ed abrogate per quanto in contrasto con la presente;

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 ;

VISTO il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

Dato atto che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di Arezzo, in data 01/04/2021;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la legge regionale forestale n.39/00;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20;

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che il Consiglio comunale ha approvato in data 27/05/2020 con deliberazione n. 45 il "Piano di protezione civile centro intercomunale Valdichiana Est tra i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana"; volto a definire anche le azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

Dato atto che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale

ORDINA

entro e non oltre il 31/05/2021.

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

Le condizioni di cui ai punti 1 – 2 -3 devono essere mantenute fino al 30/09/2021

VIGILANZA E SANZIONI

4) Vigilanza (dal 01/06/2021 al 30/09/2021)

La Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

5) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona, sul sito internet istituzionale del Comune di Cortona, dandone massima diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Provinciale carabinieri Arezzo
- Questura di Arezzo
- Comando provinciale Guardia di Finanza;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale Settore Viabilità;
- Società R.F.I. S.p.A Direzione territoriale e Produzione di Firenze;
- Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 2;
- Provincia di Arezzo

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Arezzo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;

Il Sindaco
Luciano Meoni



